

Settore: SC
Proponente: 16.A
Proposta: 2017/64

del 07/02/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 154

del 07/02/2017

**SERVIZI ALLA CITTA'
SERVIZI AI CITTADINI**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA CALERI N. 28, P. RIALZ., INT. 3 - PREGRESSA ASSEGNAZIONE IN ESITO A GRADUATORIA - RINUNCIA - DECADENZA

IL DIRIGENTE

premessi che:

- il 24 maggio 2016 la destinataria del presente provvedimento – le cui generalità sono indicate nell'ALLEGATO A – presentava a questo Ufficio Casa la domanda (ultimo aggiornamento) n. 6662 per l'inserimento nella graduatoria di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);
- con determinazione dirigenziale prot. 989 del 12 luglio 2016 si approvava la predetta graduatoria, così come aggiornata con le domande pervenute entro il 15 giugno 2016;
- con successiva determinazione dirigenziale prot. 47 del 17 gennaio u.s. la richiedente in questione veniva dichiarata assegnataria dell'alloggio in oggetto (al n. 4 dell'elenco allegato);
- con raccomandata a mano consegnata il 20 gennaio u.s. l'Uff. Casa comunicava all'assegnataria le caratteristiche dell'alloggio a lei destinato;

considerato che:

- il 3 febbraio u.s. l'assegnataria sottoscriveva presso l'ente gestore degli alloggi di ERP – Azienda Casa Emilia-Romagna di Reggio Emilia – la propria rinuncia all'alloggio assegnatole;
- in pari data l'ente gestore comunicava a questo Uff. Casa la suddetta rinuncia;

vista la legge regionale per l'ERP – 8 agosto 2001 n. 24, e succ. modif. e integraz. – e, in particolare, l'art. 25, che così dispone al comma 7: *“il regolamento [comunale] (omissis) stabilisce [...] il termine entro il quale l'assegnatario deve comunicare l'accettazione dell'assegnazione e dell'occupazione dell'alloggio, **pena la decadenza dall'assegnazione stessa**”*;

D I C H I A R A

l'assegnataria decaduta dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in R.E. alla Via Caleri n. 28, p. rialz., int. 3.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al dirigente firmatario.